



TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

Sezione Feriele

R.G. 1378/2013

In persona del giudice designato, dott. Pasquale Russolillo,

nel procedimento ex art. 700 c.p.c. portante il numero **1378** del Registro Generale dell'anno **2013**, vertente tra

L.F.G.

RICORRENTE

E

BANCA

RESISTENTE

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

L.F.G. ha chiesto la cancellazione in via d'urgenza (o in subordine l'annotazione della contestazione del credito) delle segnalazioni di sofferenza trasmesse alla Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia dalla BCC (), ai danni propri e della società "Dr. L.F. SRL".

P

A sostegno della richiesta il ricorrente ha contestato vizi procedurali e di merito della segnalazione effettuata dall'intermediario, segnatamente consistiti:

- a) nell'assenza di preventiva informazione dei correntisti in merito alla revoca dei rapporti bancari accessi presso l'agenzia di _____;
- b) nell'erronea valutazione della complessiva situazione economico-finanziaria propria e della società, integrando essa una "momentanea situazione di difficoltà economica" al più inquadrabile nella variabile "cliente ad incaglio".

L'istante ha dedotto di aver provveduto al ripianamento parziale della posizione debitoria della società riducendo di oltre venticinquemila euro l'esposizione passiva del conto anticipi su fatture n. 153, nonché di aver intrapreso azioni per il recupero di crediti nei confronti di clienti idonee a ripianare i debiti contratti con l'istituto resistente.

Si è costituita la Banca _____, cessionaria dell'azienda bancaria _____ e della posizione per cui è causa, evidenziando l'elevata classe di rischio che connota la società L.F. SRL _____ nella banca dati denominata "Cerved" e l'esposizione significativa di L.F. _____ in proprio ed assumendo che nessun obbligo di preventiva informazione del cliente in merito alla segnalazione è previsto dalla normativa di riferimento.

Occorre brevemente soffermarsi sull'ammissibilità del rimedio cautelare.

La questione del difetto di residualità del ricorso d'urgenza, emersa dopo la nota sentenza della Corte di Cassazione 1° aprile 2009, n. 7958, che ha richiamato in materia lo strumento tipico disciplinato dall'art. 152, co. 6, del d.lgs. 196/2003, deve ritenersi superata dall'abrogazione della norma citata conseguente all'entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

L'art. 10 co. 4, del decreto da ultimo citato ha infatti limitato la tutela d'urgenza sancita dalla normativa in materia di protezione dei dati personali alla sola sospensione dei provvedimenti impugnati, da intendersi quali atti di natura amministrativa – fra cui quelli del Garante – idonei ad incidere unilateralmente sulla sfera giuridica dell'interessato.

Esula dunque dalla cautela in argomento la richiesta di cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi da parte di un intermediario concentrandosi in tal caso l'indagine non già sul legittimo esercizio di un potere unilateralmente esercitabile dal titolare del trattamento, bensì sul corretto esercizio di poteri/doveri rientranti nell'alveo di un rapporto paritetico e di natura negoziale intrattenuto fra la banca ed un suo cliente (in tal senso cfr. Tribunale di Verona, 19 marzo 2013, edito sulla banca dati dejure.it).

Ciò posto, ai fini dell'indagine sul *fumus boni iuris*, occorre soffermarsi sul merito delle contestazioni mosse dal ricorrente.

La disciplina del servizio di centralizzazione del rischio di credito, introdotta al fine di garantire, attraverso un sistema di valutazione del merito di credito della clientela, il miglioramento della qualità degli impieghi degli intermediari e l'accrescimento della stabilità del sistema creditizio, è regolata dalla normativa primaria e secondaria (in particolare delibera C.I.C.R. del 29 marzo 1994, assunta ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 53, comma 1, lett. b), art. 67, comma 1, lett. b), e art. 107, comma 2, e Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia in conformità della stessa, trasfuse nella Circolare n. 139 dell'11.2.1991 e successivi aggiornamenti).

Per quanto rileva in questa sede occorre evidenziare che le Istruzioni della Banca d'Italia (nel testo da ultimo modificato in data 29 aprile 2011 – 14° aggiornamento), prevedono:

1. che la segnalazione della categoria di rischio denominata “sofferenza” riguardi “soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda”;
2. che “l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito; la contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza”;
3. che “gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che li segnalano a sofferenza”.

Il ricorrente, premessa la segnalazione effettuata dalla BCC ai danni propri e della società “F.L. SRL”, ha in entrambi i casi dedotto di non essere stato preventivamente informato della revoca dei rapporti di conto corrente intrattenuti presso la filiale, sì da poter instaurare con l'istituto un contraddittorio.

La comunicazione della segnalazione, secondo l'istante, era stata infatti effettuata lo stesso giorno di quella relativa alla recesso unilaterale dai rapporti di conto corrente in essere, sicché la stessa doveva intendersi assunta in violazione di precisi obblighi informativi a carico della banca.

L'assunto merita condivisione.

E' vero, infatti, come precisa la banca resistente, che la normativa di riferimento non prevede alcun obbligo di informazione preventiva del cliente, essendo prevista dalle istruzioni sopra richiamate la sola comunicazione scritta di una segnalazione (la prima) già effettuata.

Ciò non toglie tuttavia che l'esistenza di un dovere di interlocuzione anteriore, da valutarsi caso per caso, debba ricavarsi dal principio di buona fede che regola ogni rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1375 c.c. e dal conseguente dovere di protezione che ne deriva in capo all'intermediario.

Poiché, infatti, come si dirà in seguito, la condizione di sofferenza va riferita non già alle sole esposizioni del cliente verso l'intermediario segnalante, ma alla complessiva situazione economico-finanziaria dello stesso verso il sistema creditizio, deve ritenersi doveroso, salvo situazioni di insolvenza conclamata o di significativi contenziosi già da tempo in essere fra le parti, un tentativo di interlocuzione volto ad evitare comportamenti della banca viceversa avvertiti come "a sorpresa" e dalle conseguenze imprevedibili per l'impresa interessata (v. Tribunale di Como, 25 dicembre 2006, reperibile sul web).

Tale conclusione deve intendersi confortata dalla sensibilità mostrata di recente dal legislatore, laddove ha previsto con il novellato art. 125 del d.lgs. 385/1993 un espresso un obbligo di informazione preventiva in caso di segnalazione ad una banca dati di "*informazioni negative*" relative ai clienti ascrivibili alla categoria dei consumatori, con ciò non escludendo ma facendo ritenere opportuna analoga comunicazione anche per clienti imprenditori.

Nel caso in esame, assente ogni tentativo anteriore di recupero giudiziale del credito che ha originato la segnalazione e decorsi appena trenta giorni dalla messa in mora (peraltro non documentata dalla resistente) dei debitori, la Banca ha provveduto alla segnalazione, pretermettendo ogni tentativo di interlocuzione con i clienti onde consentire a questi ultimi un ritorno nelle loro posizioni o la dimostrazione dell'assenza dei presupposti di incapacità patrimoniale.

Tale condotta appare contraria, nei limiti della cognizione riservata alla presente fase, ai doveri di buona fede sopra menzionati, tanto più che all'epoca dei fatti non esistevano altre segnalazioni di sofferenza a carico di L.F. presso la Centrale dei Rischi o iscrizioni di protesti levati a danno di quest'ultimo o della società (cfr. estratto dei flussi di ritorno relativi al ricorrente e risultanze del Cerved prodotti dalla Banca Don Rizzo).

Occorre inoltre osservare che difettano nella specie i presupposti per l'inserimento dei debitori nella categoria di rischio "sofferenze".

Va anzitutto considerato che la giurisprudenza è costantemente orientata nel senso di richiedere all'intermediario una valutazione non atomistica delle posizioni del cliente, ma estesa a tutti i rapporti bancari intrattenuti con il segnalante e con eventuali altri soggetti appartenenti al sistema creditizio (cfr. ex multis Tribunale di Trento, 15 aprile 2011, in Guida al Diritto 2011).

La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che, ai fini della segnalazione in sofferenza alla Centrale dei Rischi, occorre accertare una condizione meno grave *“rispetto a quella dell'insolvenza fallimentare, così da concepire lo stato di insolvenza e le situazioni equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero, in buona sostanza, di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza, cioè, fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità”*, atteso che *“se la nozione di insolvenza rilevante a detti fini si identificasse effettivamente con quella contemplata in ambito fallimentare e se il debitore potesse legittimamente essere appostato a sofferenza soltanto qualora versasse in uno stato di decozione, sarebbe frustrata l'utilità del servizio di centralizzazione dei rischi”* (così Cass. 1 aprile 2009, cit. e Cass. 12 ottobre 2007, n. 21428).

Se dunque la valutazione dell'intermediario non deve necessariamente spingersi fino all'accertamento di un vero e proprio stato di insolvenza, intesa come crisi strutturale ed insuperabile con mezzi propri dell'impresa o forniti da soggetti terzi, neppure può arrestarsi ad una fase di crisi ancora embrionale in cui il ritardo nei pagamenti è dovuto ad una difficoltà contingente, vale a dire superabile entro un arco temporale prevedibile.

Un importante criterio ermeneutico è in proposito offerto dalla nozione di “incaglio”, condizione quest'ultima che, riguardando anch'essa la situazione complessiva del cliente, diversamente dalle altre variabili di classificazione delle operazioni bancarie censite, si pone in termini di alternatività con l'insolvenza, connotandosi come *“temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo”*.

Si impone dunque alla banca segnalante una valutazione prognostica circa le ragioni dell'inadempimento del cliente, essendo esso compatibile tanto con una situazione di incaglio che di insolvenza. Tale giudizio deve essere evidentemente ancorato a criteri di natura oggettiva, quali le evidenze di bilancio, l'andamento dei conti e dell'esposizione verso il sistema bancario, l'esistenza di protesti, ipoteche giudiziali, procedure esecutive,

Va aggiunto che, collocandosi la segnalazione del debito in sofferenza nell'ambito di un rapporto di natura contrattuale e dovendo soggiacere ai canoni di correttezza e buona fede da cui lo stesso è informato, l'onere di

provare l'osservanza dei parametri valutativi sanciti dalla normativa di riferimento e dalla giurisprudenza non può che incombere sull'intermediario ai sensi dell'art. 1218 c.c. (sulla equiparazione della contravvenzione ai suddetti parametri alla violazione delle regole di buona fede cfr. Tribunale di Nocera Inferiore, 23 maggio 2011, su Il Civilista, 2012).

Nel caso in esame gli indici sui quali la Banca resistente ha dichiarato di aver fondato la valutazione di sofferenza dei due correntisti, vale a dire Leone Filippo e la società di cui lo stesso è legale rappresentante, non appaiono indicativi di una situazione di difficoltà economica di tipo strutturale o comunque non superabile in tempi prevedibili.

Per un verso, infatti, i dati del bilancio sociale non evidenziano situazioni di grave squilibrio fra attività e passività di breve periodo, atteso che l'incremento dei debiti nell'esercizio 2011 è compensato dall'incremento del valore delle immobilizzazioni e del circolante e che il risultato degli esercizi 2010 e 2011 è risultato positivo.

Né deve trascurarsi che la valutazione dell'istituto non avrebbe potuto prescindere, per come sopra evidenziato, da un'analisi della complessiva esposizione del cliente verso il sistema creditizio e dell'andamento degli altri rapporti allo stesso riferibili, onde desumerne un peggioramento rispetto alla situazione economico finanziaria che aveva portato agli inizi del 2011 e nell'ottobre 2012 alla concessione di due affidamenti di € 50.000,00 da parte dell'Istituto.

Per contro non risultano evidenze in tal senso.

Le risultanze del Cerved evidenziano l'insistenza di protesti o azioni esecutive nei confronti della società o del Leone in proprio.

Le risultanze dei flussi di ritorno della Centrale Rischi relativi a depongono poi per una persistente fiducia del sistema creditizio nel suo complesso, tenuto conto che non risultano altre segnalazioni di sofferenza e permane un ampio affidamento dell'imprenditore presso altri intermediari.

Non appare infine di per sé rilevante l'indebitamento della società Z. rispetto alla posizione di L.F., non essendo stata fornita dalla banca prova della fideiussione rilasciata da quest'ultimo in favore di detta società, né potendo la sola dazione di ipoteca costituire elemento idoneo a comprovare la sopravvenuta minore solvibilità del debitore, non essendo possibile stabilire l'epoca in cui la garanzia reale è stata costituita, né il valore del bene che ne costituisce oggetto.

In tale stato di cose, dunque, la mera diffida di pagamento in data 5 marzo 2013, seguita dal recesso in data 3 aprile 2013 e l'emissione di un decreto

ingiuntivo nei confronti del L. e della società per € 24.623,08 in data 17 luglio 2013 appaiono indici allo stato insufficienti a comprovare la condizione di insolvenza o altra ad essa equiparabile, dovendo per contro valorizzarsi la capacità del ricorrente di reperire nel breve periodo risorse economiche per la riduzione delle proprie passività mediante versamento di venticinquemila euro circa in favore della banca.

Oltre al *fumus boni iuris* deve ritenersi sussistente il *periculum in mora*.

E' noto infatti che l'irreparabilità del pregiudizio va intesa non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela – come accade nel caso tipico di minaccia ad un diritto a contenuto non patrimoniale – ma anche come insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito.

Tale condizione ricorre quando l'istante ha a disposizione strumenti risarcitori per la riparazione del pregiudizio sofferto, ma gli stessi non appaiono in grado di assicurare una tutela soddisfacente completa, con conseguente determinarsi di uno "scarto intollerabile" tra danno subito e danno risarcito, come accade quando sotteso al pregiudizio patrimoniale è un interesse più generale, quale il libero esercizio dell'iniziativa economica privata.

Proprio con riferimento alla materia in esame la giurisprudenza di merito ha condivisibilmente rimarcato tale aspetto, evidenziando come la permanenza di un'illegitima segnalazione costituisce fatto notoriamente idoneo a pregiudicare in modo irreversibile l'esistenza dell'impresa, determinando la perdita del merito creditizio, sì da rendere indispensabile una tutela d'urgenza anteriore alla definizione del giudizio a cognizione piena (cfr. Tribunale di Bari, 3 luglio 2012, in *dejure.it*).

Ne consegue l'accoglimento della domanda,

Occorre dunque ordinare all'istituto resistente di provvedere alla cancellazione del nominativo della società "L.F. SRL" e di L.F. dalla sezione "sofferenze" della Centrale dei Rischi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri del DM 140/2012 applicabili nei limiti della compatibilità con la natura del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Marsala, Sezione Feriale, in accoglimento del ricorso proposto da L.F. , in proprio e nella qualità di legale

rappresentante della società L.F. SRL

”;

Ordina alla BANCA

, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, la cancellazione immediata del nominativo della società “L.F. SRL” e di I.F.G. dalla categoria di censimento “sofferenze” della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia;

Condanna la BANCA


, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi ed € 258,00 per spese, oltre IVA e C.p.a come per legge

Si comunichi.

Marsala, 5 agosto 2013

IL GIUDICE


Il Funzionario Giudiziario
Antonino Chiaracane



Tribunale di Marsala
Depositato in Cancelleria
Marsala, 06/08/13
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonino Chiaracane

